



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287  
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it  
lav.form.comm@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **0017617/P-/COM-4** (29/05/PQ)  
riferimento:  
allegato  
Trieste, **25 ottobre 2010**

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia  
Viale XX Settembre, 2  
33100 – **UDINE**

Alla C.C.I.A.A. di  
33170 - **PORDENONE**  
Corso Vittorio Emanuele, 47

Alla C.C.I.A.A. di  
34170 - **GORIZIA**  
via Crispi, 10

Alla C.C.I.A.A. di  
34121 - **TRIESTE**  
Piazza della Borsa, 14

Alla C.C.I.A.A. di  
33100 - **UDINE**  
Via Morpurgo, 4

All'Unione regionale del  
commercio e turismo  
Via S. Nicolò, 7  
34100 - **TRIESTE**

Alla Confesercenti regionale  
Viale Grigoletti, 72/a  
33170 - **PORDENONE**

All'Unione Regionale  
Economica Slovena  
Via Cicerone, 8  
34133 - **TRIESTE**

Alla Lega delle Cooperative  
Via D. Cernazai, 8  
33100 - **UDINE**

Alla F.A.I.D.  
Federdistribuzione  
Via Albricci, 8  
20122 – **MILANO**

oggetto: **le innovazioni alla disciplina organica del commercio di cui alla legge regionale n. 29/2005 – Nota esplicativa.**

**– Premessa**

Con la legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (*Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste*) e la successiva legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (*Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007*), sono state apportate alla disciplina organica del commercio, di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, fondamentali modifiche ed integrazioni, rispettivamente in tema di regime autorizzatorio degli esercizi allocati sul territorio di più amministrazioni comunali (articolo 7 della legge regionale n. 8/2010) ed in materia di orari e conseguenti sanzioni (articolo 2, comma 47, della legge regionale n. 12/2010); si riporta il testo delle disposizioni.

**Legge regionale n. 8/2010**

art. 7

*(Modifica alla legge regionale 29/2005)*

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), e successive modifiche, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:

<<art. 14 bis

*(Esercizi allocati sul territorio di più Comuni)*

1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonché in materia di sanzioni amministrative e' del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.
2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.>>.

**Legge regionale n. 12/2010**

Art. 2 (comma 47)

47. Alla legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

<<Art 29 bis

*(Ambito di applicazione dell'articolo 29)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità

organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

2. L'elenco delle giornate domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), è unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1 insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale.>>;

**b)** la lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente:

<<b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa singoli in quanto non insediati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 allocati al di fuori delle zone omogenee A ovvero dei centri storici di cui alla lettera a), comunque nell'osservanza delle chiusure obbligatorie di cui all'articolo 29 comma 7.>>;

**c)** il comma 5 bis dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:

<<5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29, 29 bis e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 15.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 24.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 36.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.>>.

## **– Esercizi allocati sul territorio di più Comuni**

Il nuovo articolo 14 bis costituisce l'esplicazione del principio generale della prevalenza, ribadendosi, anche in questa sede, quanto già affermato dal TAR FVG, con la sentenza n. 455/2006, e cioè che la saggezza del criterio della prevalenza è rispondente, comunque, ad un principio generale di logicità, *<<con il quale l'interprete deve leggere le norme>>*.

La competenza autorizzatoria (più genericamente, procedimentale), nonché in tema di sanzioni amministrative, è individuata in capo al Comune *<<su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita>>*; pertanto, con riferimento agli esercizi di vicinato e di media struttura minore, tale Comune è competente a ricevere la relativa denuncia (ora segnalazione) d'inizio attività, e per quanto concerne gli esercizi di vendita di media maggiore, il Comune in argomento rilascia *in toto* il titolo autorizzativo per il settore alimentare o per quello non alimentare, ovvero per entrambi.

Diversamente, nell'ipotesi di esercizio commerciale di grande struttura, ferma restando la competenza procedurale e sanzionatoria del Comune dove insiste la parte prevalente della superficie di vendita, ogni Comune, sul cui territorio è allocato *pro quota* tale esercizio, deve detrarre dalla disponibilità di metratura, individuata nel Piano di settore, la parte di superficie allocata sul proprio territorio: a tal fine, il competente Comune rilascia il titolo *<<previa intesa con gli altri Comuni interessati>>*.

L'attuazione della *<<previa intesa>>*, sotto il profilo dei contenuti e delle procedure, rientra nell'autonomia istituzionale e negoziale delle Amministrazioni locali, ad ogni buon conto, si ribadisce che l'intesa in questione deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune.

## – Orari degli esercizi commerciali

Premesso che con il novellato comma 5 bis dell'articolo 80 della legge regionale n. 29/2005 sono state inasprite le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, ciò che maggiormente rileva sotto il profilo della disciplina di settore degli orari è l'inserimento del nuovo articolo 29 bis, nonché la modifica della lettera b) dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 29/2005; **trattasi, comunque, di una disciplina in merito alla quale potrebbero essere prevedibili future modifiche.**

Il comma 1 del citato articolo 29 bis esplicita il principio secondo il quale anche gli esercizi di vicinato e di media struttura, allocati all'interno dei centri e dei complessi commerciali, <<a prescindere dalla loro modalità organizzativa ovvero dalla loro strutturazione aziendale, incluso l'outlet>>, rilevano come quota parte della superficie della grande struttura e non come esercizi autonomi, essendo comunque, centri e complessi, strutture **unitarie** di grande dettaglio (cfr. circolare MinIndustria – ora MISE – dd. 8 aprile 1994, n. 3334); precipuamente, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 1527 dd. 8 novembre 1995, n. 4790 dd. 28 giugno 2004 e n. 638 dd. 15 febbraio 2007) ha puntualizzato che il CCD <<rappresenta una peculiare modalità di esercizio dell'attività commerciale, caratterizzata dal fatto che questa si svolge in un'unica struttura, a tanto specificatamente destinata, per mezzo di una pluralità di esercizi commerciali che condividono infrastrutture, spazi e servizi comuni, gestiti unitariamente e, pertanto, funzionali a tale modo di svolgere l'attività commerciale. Si tratta, in altri termini, di una struttura connotata dalla sua unitarietà per la specifica destinazione del tutto e di ciascuno dei suoi elementi strutturali e funzionali>>.

In particolare, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, n. 638/2007, pone in luce l'inscindibile correlazione tra titolo autorizzativo del CCD nel suo complesso e titolo autorizzativo delle pertinenti unità commerciali, il che comporta <<l'imposizione di un rapporto di presupposizione – consequenzialità tra i provvedimenti suddetti, tale che il previo ottenimento dell'autorizzazione generale per il centro commerciale sia presupposto per il rilascio dei titoli relativi ai singoli esercizi commerciali ivi ubicati>>, sottolineandosi, inoltre, <<l'inconciliabilità della tesi opposta, (cioè) affermativa della possibile autonomia dei titoli abilitativi particolari, (quindi, di conseguenza) la necessaria subordinazione della (singola) autorizzazione commerciale al previo rilascio del titolo concernente in generale il centro commerciale>>.

Il comma 2 dell'articolo 29 bis in commento rappresenta l'ulteriore specifica del principio, di cui al comma 1: **poiché centri e complessi commerciali costituiscono strutture unitarie di esercizi di vendita di grande dettaglio**, l'elenco delle venticinque giornate domenicali e festive, prescelte per l'apertura, non può che essere **unico ed uniforme per tutti gli esercizi insediati in detti centri e complessi**: le direttive, in tal senso già diramate dalla scrivente (cfr. circolare DCAP prot. 5237/PROD.COMM. dd. 3 marzo 2009, punto 4), trovano ora esplicita enunciazione in una norma di legge.

La lettera b) dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 29/2005 riformula la deroga in favore degli esercizi singoli (è stato eliminato il termine "isolati) con superficie di vendita non superiore a mq. 400; la disposizione puntualizza che gli

esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29, indicando le condizioni ed i limiti:

1. sono esercizi singoli, con superficie di vendita non superiore a mq. 400, quelli non allocati nei centri o nei complessi commerciali;

2. tali esercizi sono situati al di fuori dei centri storici (altrimenti vale la deroga di cui alla lettera a, sempre del comma 2 dell'articolo 30);

3. anche tali esercizi sono tenuti all'osservanza della chiusura obbligatoria nelle festività elencate dal comma 7 dell'articolo 29: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

## **– Il decreto legislativo n. 59/2010, attuativo della direttiva Bolkestein**

### **1. Considerazioni generali**

L'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della cd. direttiva Bolkestein) rappresenta, cronologicamente, l'ultima tappa del cammino, da parte della legislazione nazionale, verso un ordinamento sempre più marcato di semplificazione delle attività economiche, e, per quanto di competenza della scrivente, delle attività commerciali, cammino già intrapreso con il decreto legislativo n. 114/1998 (cd. decreto Bersani, di riforma del settore del commercio) e, soprattutto, con il decreto legge n. 223/2006 (cd. Bersani bis, finalizzato ad una ulteriore e più marcata liberalizzazione di settori produttivi), convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006.

In adeguamento al citato decreto legge n. 223/2006, è stata adottata la legge regionale n. 13/2008 dove, in particolare (novellati articoli 60 e 69), sono stati rideterminati i criteri di pianificazione commerciale, nei settori sia della stampa quotidiana e periodica, sia degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, eliminando limiti numerici, di distanze, di quote di mercato, ed incentrando la pianificazione in argomento su profili tipicamente di assetto del territorio, di viabilità, di sicurezza pubblica, oltre che di equilibrio, sempre sotto l'aspetto tipicamente territoriale, delle diverse forme distributive.

Nella sostanza, la legge regionale n. 13/2008 ha anticipato gran parte delle liberalizzazioni di settore che, a livello nazionale, hanno trovato la propria regolamentazione solo con il decreto legislativo n. 59/2010, la cui versione definitiva, giova sottolinearlo, non apporta alcuna modifica al decreto legislativo n. 170/2001 (in materia di stampa quotidiana e periodica).

Esaminando più nel dettaglio il rapporto tra la legge regionale n. 29/2005 ed il decreto legislativo n. 59/2010, viene sancito, nell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto medesimo che le disposizioni della Parte prima *<<sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello*

*minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale>> (trattasi, quindi, di potestà legislativa esclusiva dello Stato, al pari di quella esercitata con l'emanazione del decreto legge n. 223/2006); relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, <<i>principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato>>.*

Per quanto concerne precipuamente il decreto legislativo n. 114/1998, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, questo << *stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale*>>; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal decreto <<*secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione*>>.

Nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale del commercio ai principi contenuti nel decreto legislativo di attuazione della direttiva Bolkestein, si fornisce una prima traccia interpretativa, ribadendosi che trovano già applicazione diretta nell'ordinamento della Regione le disposizioni di cui al citato decreto n. 59/2010, nella misura in cui queste costituiscono norme di "principio" o "norme fondamentali di riforma".

## **2. Requisiti morali e professionali**

I requisiti di accesso e di esercizio delle attività di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande risultano *in toto* riformulati dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010; per quanto concerne i requisiti **morali**, trattandosi di materia (in senso lato) di ordine pubblico, le relative disposizioni nazionali trovano immediata applicazione nell'ordinamento della Regione.

Ma anche per quanto riguarda i requisiti **professionali**, la Corte Costituzionale, in più occasioni (sentenze nn. 300/2007, 179/2008, 138/2009, 132/2010), ha puntualizzato che compete allo Stato <<*determinare i requisiti di esercizio di una qualsiasi attività*>>, con riferimento, sia all'individuazione di nuove figure professionali, sia alla disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, senza possibilità di deroga da parte delle Regioni (cfr. risoluzione MISE n. 43422 dd. 18 maggio 2010): ne deriva che l'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 29/2005 deve intendersi sostituito dall'articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto n. 59/2010, il quale richiede il possesso <<*di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*>>; in proposito, può ribadirsi la direttiva contenuta nella circ. prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003, secondo cui il titolo di studio deve assicurare la professionalità richiesta dalla legge ai fini della vendita/somministrazione di prodotti alimentari, sulla base del piano di studi effettivamente seguito, che deve ricomprendere materie grosso modo coincidenti con quelle di cui al DPR n. 15 novembre 2006, n. 0351/Pres. (regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 29/2005, in materia di corsi professionali per il commercio).

In particolare, va sottolineata la nuova disposizione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 71 in esame, la quale effettua l'esplicita <<intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita ed esercizio dell'attività di somministrazione (al pari di quanto già disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 29/2005), essendo la finalità di tale disposizione << quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori.>> (risoluzione MISE n. 61559 dd. 31 maggio 2010).

Non solo; ad avviso del Ministero (risoluzione citata n. 61559) <<può ritenersi requisito valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori, anche il possesso dell'iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. Quanto sopra in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad opera dell'articolo 71, comma 3, del citato decreto n. 59: l'abrogazione del predetto comma 5, infatti, consente di superare il limite temporale di validità dell'iscrizione al REC (ossia il quinquennio successivo alla data del 24 aprile 1999) determinato dal richiamo nella lettera c) del comma 5 al quinquennio precedente e alla soppressione del REC a far data dal 24 aprile 1999>>; sul punto la Direzione scrivente è sempre stata costante nell'affermare che l'iscrizione al REC rappresenta un titolo abilitante formale, e le abilitazioni non si perdono per prescrizione o decadenza.

Infine, per quanto concerne il requisito della frequenza, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, <<istituito o riconosciuto dalla regioni>> o dalle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 71, comma 6, lettera a, del decreto legislativo n. 59/2010), si conferma integralmente la validità delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 29/2005, nonché di cui al citato DPR n. 351/Pres., in quanto trattasi di disposizioni perfettamente in linea con la sopravvenuta normativa "Bolkestein", anche nella parte in cui si riconoscono validi solo i corsi organizzati dai CAT, senza delega ad altri soggetti (articolo 8, comma 1).

### **3. Pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita**

Trattandosi di una pianificazione di settore, che investe soprattutto aspetti di carattere urbanistico ed edilizio (legge regionale n. 29/2005, articolo 12, comma 4, lettere a, e articolo 15), nelle more di una revisione della disciplina, e fatte salve future difformi pronunce in sede di giustizia amministrativa, viene confermata la validità dei parametri e degli indici vigenti, stante la finalità, anche laddove venga stabilito un indice di equilibrio in relazione alla densità delle medie e grandi strutture di vendita, <<di assicurare uno sviluppo equilibrato della rete distributiva commerciale, cioè uno sviluppo che consenta a tutte le tipologie distributive di esercitare in modo paritario la propria attività di commercio, tenuto conto, degli effetti che tale sviluppo assume nei confronti delle piccole e medie imprese.>> (TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 1707/2009).

Infatti, <<la vigente disciplina in materia di commercio (d. lgs. n. 114/98 e d. l. n. 223/06, conv. in l. n. 248/06) non persegue in via esclusiva una finalità liberalizzatrice, connessa al solo scopo di tutelare la libertà delle imprese e la concorrenza, in una prospettiva di sostanziale deregolamentazione del settore, giacché questo obiettivo "avrebbe quale esito estremo il rafforzamento sul mercato (delle imprese) di maggiori dimensioni a discapito proprio di un mercato concorrenziale, ed esaurirebbe l'intera disciplina nell'ambito della competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, giungendo a negare una propria autonomia al "commercio" inteso come "materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni" (pacificamente riconosciuta invece dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale: cfr. le sentenze 12 dicembre 2007, n. 430, punto 3.2.2. in diritto; 11 maggio 2007, n. 165; 9 marzo 2007, n. 64; 11 maggio 2006, n. 199 (...)) "in ragione dei rilevanti effetti di carattere urbanistico e sociale che derivano dalla presenza o meno di esercizi commerciali sul territorio, la predetta disciplina mira a una regolamentazione finalizzata a contemperare i principi e i valori della concorrenza con la salvaguardia delle aree urbane, dei centri storici, della pluralità tra diverse tipologie delle strutture commerciali e della funzione sociale svolta dai servizi commerciali di prossimità... Per l'art. 1, comma 3, lett. b), d), ed e) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la disciplina sul commercio persegue anche le finalità della "tutela del consumatore, con particolare riguardo (...) alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità", del "pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese", e della "valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari"; inoltre, l'art. 6 del decreto n. 114/98 attua tali principi, in tema di programmazione della rete distributiva (v. comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 2, lettere b) e c) >> (TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 135/2010).

#### **4. Commercio su aree pubbliche**

E' probabilmente il settore in cui si registrano le più importanti innovazioni, tra l'altro già operative; innanzi tutto, la natura giuridica degli operatori non è più limitata alle ditte individuali ed alle società di persone, ma è stata estesa anche alle società di capitali <<regolarmente costituite>>, incluse le società cooperative; in secondo luogo, relativamente al titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, la competenza viene individuata in capo al Comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività e non più nel Comune di residenza o di sede legale dell'operatore (identica regola concerne pure l'attività di vendita per corrispondenza o al domicilio dei consumatori, di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 29/2005); infine, le posizioni di riserva ai titolari di autorizzazioni rilasciate esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia, di cui agli articoli 48, comma 10, e 49, comma 5, vanno dichiarata decadute, in quanto indicative di un ostacolo di carattere protezionistico.

Trova applicazione, anche nell'ordinamento regionale, l'articolo 70, comma 5, del decreto n. 59/2010, relativamente all'adozione di una intesa in sede di Conferenza unificata che individui, sia i criteri (in deroga all'articolo 16 del decreto) per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze



previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente, fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie; nelle more, continuano ad essere vigenti i criteri, anche di preferenza, e le condizioni di cui alla legge regionale n. 29/2005.

## **– Conclusioni**

Si è anticipato, al punto 1, che i settori relativi alla stampa quotidiana e periodica ed alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono già stati adeguati alle innovazioni in tema di liberalizzazioni con la legge regionale n. 13/2008; nella materia precipua della somministrazione, si puntualizza che l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge regionale n. 29/2005, è subordinato *<<all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico – sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali>>*: all'interno di tali prescrizioni si intendono ricomprese anche quelle relative alla tutela dall'inquinamento acustico (legge regionale n. 16/2007).

Infine, per quanto concerne l'istituto della denuncia d'inizio attività, di cui all'articolo 109 della legge regionale n. 29/2005, questo deve ritenersi sostituito, anche nel ordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia, dal nuovo istituto della *<<segnalazione certificata d'inizio attività>>* (SCIA), introdotto dall'articolo 49, comma 4 bis, della legge n. 122/2010 (di conversione, con modifiche, del d.l. n. 78/2010), che ha interamente riformulato l'articolo 19 della legge n. 241/1990: il successivo comma 4 ter, sempre dell'articolo 49 della legge nazionale, ha dichiarato che la disciplina sulla SCIA *<<attiene alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente (...) quella della dichiarazione di inizio attività **recata da ogni normativa statale e regionale**>>*.

Restando sempre a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ed approfondimento di competenza, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)